Disposizioni comuni

Assicurazione collettiva di stabili REALIA, edizione marzo 2016
Generali Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon

INDICE

Art.	DELIMITAZIONE DELLA COPERTURE D'ASSICURAZIONE	Pagina
1.	Base del contratto	2
2.	Inizio e durata dell'assicurazione	2
3.	Modificazione dei premi, franchigie, termini di carenza e limiti di indennizzo	2
4.	Disdetta in caso di sinistro	2
5.	Pagamento dei premi	2
6.	Rimborso dei premi	2
7.	Obblighi e diligenza da osservare	2
8.	Aggravamento e diminuzione del rischio	3
9.	Cambiamento di proprietario	3
10.	Doppia assicurazione	3
11.	Indennizzo unico	3
12.	Procedura peritale	3
13.	Comunicazioni	4
14.	Prescrizione e perenzione	4
15.	Foro competente	4
16.	Basi legali complementari	4
17.	Accettazione della polizza senza riserve	4

Generali Assicurazioni
Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon 1

T +41 58 471 01 01
F +41 58 471 01 02
E-Mail: nonlife.ch@generali.com
generali.ch

DISPOSIZIONI COMUNI

1. Base del contratto

I vari tipi di assicurazione indicati nella polizza costituiscono l'oggetto di un solo contratto.

I diritti e gli obblighi delle parti sono determinati nella polizza, nelle Condizioni generali di assicurazione (Disposizioni comuni e disposizioni proprie ad ogni tipo di assicurazione indicato nella polizza), nelle eventuali condizioni complementari e speciali, nonché negli altri documenti.

2. Inizio e durata dell'assicurazione

Inizio
L'assicurazione entra in vigore alla data indicata nella polizza.

Se è concessa una copertura provvisoria, l'assicurazione prende effetto alla data convenuta. La Compagnia è libera di accettare definitivamente l'assicurazione proposta. In caso di rifiuto definitivo, gli obblighi della Compagnia si estinguono 3 giorni dopo che la dichiarazione di rifiuto è pervenuta allo stipulante.

Quest'ultimo deve alla Compagnia il premio corrispondente alla durata di copertura.

Durata
Il contratto stipulato per un anno o per una durata più lunga si rinnova tacitamente di anno in anno se non è disdetto per scritto almeno 3 mesi prima della scadenza. Questo termine è rispettato se la disdetta giunge al destinatario al più tardi il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi.

Il contratto con durata inferiore a 12 mesi si estingue automaticamente alla scadenza convenuta.

3. Modificazione dei premi, franchigie, termini di carenza e limiti di indennizzo

In caso di aumento dei premi, delle franchigie, dei termini di carenza o di diminuzione dei limiti d'indennizzo, la Compagnia può adattare il contratto a partire dall'anno di assicurazione successivo. In tal caso, essa comunica le modifiche allo stipulante almeno 25 giorni prima della scadenza del premio.

Se lo stipulante non accetta le modifiche citate al primo capoverso, può disdire il contratto, totalmente o solo per la parte soggetta alla modifica, entro la fine dell'anno di assicurazione in corso.

Le suddette modifiche sono considerate accettate se la disdetta non giunge alla Compagnia al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione in corso.

L'adattamento automatico della somma di assicurazione non dà diritto a disdetta.

4. Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro per il quale è dovuta un'indennità, lo stipulante e la Compagnia possono disdire il contratto: lo stipulante, al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento dell'indennità, e la Compagnia, al più tardi al momento del pagamento.

In caso di disdetta del contratto da parte dello stipulante o della Compagnia, la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la notifica del recesso all'altra parte.

5. Pagamento dei premi

Salvo accordo contrario, il premio è fissato per anno di assicurazione. Esso è esigibile alla data determinata nella polizza.

Il primo premio, compreso il bollo federale, è esigibile il giorno della consegna della polizza, al più presto il giorno dell'entrata in vigore dell'assicurazione.

6. Rimborso dei premi

Se, per una ragione qualsiasi, il contratto è annullato prima della fine dell'anno di assicurazione, la Compagnia rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso e non esige il pagamento di eventuali rate che scadano più tardi.

Lo stipulante non ha diritto al rimborso del premio:
– se l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio;

– se disdice il contratto entro un anno dalla stipulazione dello stesso in seguito ad un caso di danno parziale.

7. Obblighi e diligenza da osservare

a) Gli assicurati (stipulanti e aventi diritto) si impegnano a rispettare la dovuta diligenza e a prendere tutte le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi coperti. Si impegnano altresì a rispettare gli obblighi stabiliti per ciascun tipo di assicurazione previsto nella polizza.

Nell'ambito dell'assicurazione danni da acqua, gli assicurati devono in particolare provvedere alla manutenzione, a proprie spese, delle condotte d'acqua nonché degli impianti e apparecchi che vi sono collegati; devono altresì spurgare gli impianti d'acqua ostruiti e prendere appropriate misure per evitare il congelamento dell'acqua. In particolare, se i locali non sono utilizzati, l'impianto di rscaldamento deve restare in funzione ed essere controllato in maniera adeguata; in caso contrario le condotte, gli impianti e gli apparecchi che vi sono collegati devono essere svuotati. Queste disposizioni si applicano per analogia alle condotte e agli impianti di altri liquidi.

Generali Assicurazioni Generali SA – Avenue Perdtemps 23 – 1260 Nyon 1 – Svizzera
T +41 58 471 01 01 – F +41 58 471 01 02 – generali.ch – nonlife.ch@generali.com
Società del Gruppo Assicurativo Generali, inscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026

b) In caso di violazioni colpose di prescrizioni legali o contrattuali, l'indennizzo può essere ridotto o anche soppressa a seconda dell'influenza esercitata da tali violazioni sulla sopravvenienza o sull'importanza del danno, a meno che lo stipulante provi che il suo comportamento non ha influenzato né la sopravvenienza, né l'importanza del danno.

8. Aggravamento e diminuzione del rischio

a) Se durante il periodo di assicurazione un fattore importante per la valutazione del rischio subisce una modifica, e ne risulta un aggravamento sostanziale del rischio, lo stipulante è tenuto ad informare subito la Compagnia, per iscritto. In caso contrario, la Compagnia cessa, per il futuro, di essere vincolata al contratto.

Quando lo stipulante rispetta il suddetto obbligo, l'assicurazione si estende al rischio aggravato. Un eventuale sovrappremio è dovuto non appena sopravviene l'aggravamento. La Compagnia si riserva in ogni caso il diritto di disdire il contratto entro un termine di 14 giorni dal ricevimento dell'avviso di aggravamento; in tal caso, la disdetta prenderà effetto 14 giorni dopo il ricevimento della medesima. Lo stipulante ha il diritto di disdire il contratto se le parti non riescono a trovare un accordo sull'aumento del premio.

b) In caso di diminuzione del rischio, il premio è ridotto di conseguenza, subito dopo la ricezione della notifica scritta dello stipulante.

9. Cambiamento di proprietario

a) Se le cose assicurate cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione passano all'acquirente, a meno che quest'ultimo rifiuti il trasferimento di proprietà per iscritto, entro 30 giorni dal cambiamento di proprietà.

Se l'acquirente è venuto a conoscenza dell'assicurazione solo dopo questo termine, può disdire il contratto entro 4 settimane a partire dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ma al più tardi 4 settimane dopo la data alla quale è dovuto il premio annuo o parziale che segue il cambiamento. Il contratto scade allora al momento del ricevimento dell'avviso di disdetta da parte della Compagnia.

Il premio è dovuto pro rata temporis fino al momento del rifiuto o della disdetta; sia l'acquirente che il proprietario precedente sono tenuti al pagamento. Salvo cessione scritta a favore dell'acquirente, il rimborso dei premi riguardante la durata d'assicuzione non ancora trascorsa viene effettuato al proprietario precedente.

b) La Compagnia ha il diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza del cambiamento di proprietà, mediante un preavviso di 30 giorni. La quota del premio che corrisponde alla durata del contratto non ancora trascorsa, viene rimborsata all'acquirente.

c) In caso di fallimento dello stipulante, il contratto cessa alla data d'apertura del fallimento. Ad eccezione dei beni non pignorabili coperti dal contratto d'assicurazione.

10. Doppia assicurazione

Se per le cose già assicurate lo stipulante sottoscrive altre assicurazioni contro lo stesso rischio e per lo stesso periodo, deve informare subito la Compagnia. Quest'ultima ha il diritto di disdire il contratto 14 giorni dopo aver ricevuto tale avviso. L'obbligo della Compagnia cessa 4 settimane dopo il ricevimento della disdetta.

Se lo stipulante si è impegnato ad accollarsi una parte del danno, non deve assicurarsi presso un'altra Compagnia per tale danno; in caso contrario, l'indennità verrà ridotta in modo da fargli sopportare la parte assunta in proprio.

11. Indennizzo unico

Quando un danno è coperto da vari tipi di assicurazione che fanno parte dello stesso contratto, l'indennità è dovuta una volta solta, poiché il cumulo è escluso. Questa disposizione vale anche quando una garanzia dello stesso tipo è accordata da diverse polizze.

12. Procedura peritale

Quando il danno è determinato mediante procedura peritale, quest'ultima si svolge secondo le seguenti norme:

a) ogni parte nomina un perito con un verbale o semplicemente per iscritto. Prima di cominciare la valutazione del danno, i due periti nominano un arbitro secondo la stessa procedura. Se una delle parti non nomina il proprio perito entro 14 giorni dopo averne ricevuta la richiesta scritta, tale perito sarà nominato, dietro richiesta dell'altra parte, dal Presidente del Tribunale di prima istanza del luogo in cui si trovano le cose che sono oggetto principale dell'assicurazione; lo stesso giudice nominerà anche l'arbitro se i periti non sono riusciti a mettersi d'accordo sulla scelta di quest'ultimo;

b) le persone che non hanno le conoscenze necessarie o che hanno un rapporto di parentela con una delle parti, o contro le quali esiste una prevenzione, possono essere ricusate. Se il motivo della ricusa è contestato, il giudice deciderà e, se approva l'opposizione, nominerà il perito o l'arbitro;

c) i periti determinano il valore delle cose assicurate, salvate e danneggiate subito prima e dopo il sinistro; in caso di assicurazione al valore a nuovo, sarà valutato anche l'importo necessario per l'acquisto delle cose nuove. Se le conclusioni sono diverse, l'arbitro decide sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali;

Generali Assicurazioni Generali SA – Avenue Perdtemps 23 – 1260 Nyon 1 – Svizzera
T +41 58 471 01 01 – F +41 58 471 01 02 – generali.ch – nonlife.ch@generali.com
Società del Gruppo Assicurativo Generali, inscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026

d) gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze legano le parti, a meno che venga provato che gli stessi si scostano in modo evidente e considerevole dalla realtà. La parte che sostiene questa tesi deve presentarne la prova;

e) l'avente diritto prende a carico le spese del suo perito e la metà di quelle dell'arbitro, nella misura in cui tali spese eccedono l'indennità per spese peritali definite da ogni tipo d'assicurazione.

13. Foro competente

Lo stipulante o l'avente diritto deve spedire gli avvisi e le comunicazioni richiesti dalla legge o dal presente contratto, sia alla Direzione della Compagnia, sia all'agenzia indicata nella polizza.

Tutte le comunicazioni che la Compagnia deve spedire secondo la legge o il presente contratto, possono essere inoltrate all'ultimo indirizzo conosciuto dalla Compagnia.

14. Prescrizione e perenzione

a) Prescrizione
Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal fatto su cui è fondato l'obbligo.

Nell'assicurazione per responsabilità civile, le pretese emesse in virtù del presente contratto si prescrivono in 2 anni dalla conclusione di una transazione giudiziaria o extragiudiziaria, o a partire dall'entrata in vigore di una sentenza.

b) Perenzione
Le richieste di indennità rifiutate dalla Compagnia si estinguono 2 anni dopo il sinistro, salvo se vengono fatte valere in via giudiziaria prima di questa scadenza. Questa disposizione non si applica alle pretese dell'assicurazione per responsabilità civile.

c) Se sono stati convenuti una durata della garanzia o un termine di ricostituzione, la prescrizione rispettivamente la perenzione delle domande di indennizzo intervengono 12 mesi dopo la scadenza della durata della garanzia o del termine di ricostituzione.

15. Foro competente

Per tutte le pretese derivanti dal presente contratto sono competenti i tribunali del domicilio svizzero dello stipulante o dell'avente diritto, oppure del luogo della cosa assicurata, se quest'ultimo si trova in Svizzera, nonché presso la sede della Compagnia.

Nelle relazioni internazionali, le competenze sono rette dalla Legge federale sul diritto internazionale privato e dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano).

16. Basi legali complementari

Sono inoltre applicabili le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS).

17. Accettazione della polizza senza riserve

Se il tenore della polizza o delle sue clausole aggiuntive non corrisponde agli accordi presi, lo stipulante deve chiederne la rettifica entro 4 settimane dal ricevimento della polizza, altrimenti sarà considerato accettato.

Generali Assicurazioni Generali SA – Avenue Perdtemps 23 – 1260 Nyon 1 – Svizzera
T +41 58 471 01 01 – F +41 58 471 01 02 – generali.ch – nonlife.ch@generali.com
Società del Gruppo Assicurativo Generali, inscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026